



COMUNE DI FROSSASCO

C.A.P. 10060 - PROVINCIA DI TORINO

Tel. (0121) 35.21.04 - fax (0121) 35.20.10 – e-mail: frossasco@pinerolo.alpcom.it

Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il trattamento dei dati personali da parte del comune di Frossasco è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati dal comune di Frossasco, sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In quest'ultimo caso deve essere data previa comunicazione al Garante per l'autorizzazione;
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o ad enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 2

Dati personali e dati sensibili

1. La legge 675/1996 indica come "dati personali", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
2. "Dati sensibili" secondo la legge 675/1996, sono quelli fra i dati personali, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 3

Individuazione di titolare e responsabili di trattamento

1. Ai fini dell'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune Frossasco è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee dei comuni stessi.

2. Le comunicazioni e le notificazioni al Garante previste dalla legge n. 675/1996 sono effettuate dal Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata.
3. Ai fini dell'attuazione della legge n. 675/1996 nell'ambito del comune, con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
4. I responsabili del trattamento dati curano la comunicazione agli interessati dello stesso e la loro diffusione.
5. Il titolare può comunque designare, con provvedimento del Sindaco, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/96, anche con contratto a termine di diritto privato.
6. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio e a comunicarne i risultati al Segretario comunale.

Art. 4
*Circolazione dei dati
all'interno
del Comune*

1. Nell'ambito dei propri uffici o servizio, il responsabile del trattamento dei dati può designare eventuali incaricati del trattamento.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 5
Banche dati

1. I responsabili del trattamento dati sono anche i responsabili delle singole banche dati di competenza.
2. Il titolare può comunque designare, con provvedimento del Sindaco, un responsabile delle singole banche dati, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 675/1996, anche con contratto a termine di diritto privato.

Art. 6
Sicurezza

1. I responsabili delle banche dati provvedono, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
 - a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - b) l'accesso non autorizzato;
 - c) le modalità di trattamento dei dati non conformi a legge o al regolamento;
 - d) la cessione e la distribuzione dei dati in casi di cessazione del trattamento.
2. A cura del responsabile della banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 7

Informazione

1. A cura del Segretario comunale o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. I responsabili dei servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, possibilmente anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 8

Richieste di comunicazione e diffusione dei dati effettuate dai privati e da altri enti pubblici

1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche dati deve essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
2. Il Comune, nelle persone dei responsabili del trattamento dei dati, dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati della legge n. 675/1996 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune di Frossasco.

Art. 9

Richieste di accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia e dall'apposito regolamento comunale, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 675/1996. In particolare, non saranno comunicati, né potrà essere estratta copia o fatta la trascrizione di quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso, restando ferma la possibilità di visionare gli atti relativi ai procedimenti amministrativi, qualora la conoscenza dei singoli documenti sia effettivamente necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente.
2. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato.
3. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà l'articolo precedente.

Art 10

Norme transitorie e finali

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come stabilito dall'articolo 10 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.